BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE . . . . . Pag. 1

AFFARI COSTITUZIONALI (I):
In sede referente . . . . . » 1

AFFARI INTERNI (II):
In sede legislativa . . . . . » 2
In sede referente . . . . . » 3

GIUSTIZIA (IV):
In sede referente . . . . . » 3

BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V):
Comitato pareri . . . . . » 3

FINANZE E TESORO (VI):
In sede referente . . . . . » 4

DIFESA (VII):
In sede legislativa . . . . . » 6
In sede referente . . . . . » 7

TRASPORTI (X):
In sede legislativa . . . . . » 7

AGRICOLTURA (XI):
In sede referente . . . . . » 9

INDUSTRIA (XII):
In sede legislativa . . . . . » 10

LAVORO (XIII):
In sede referente . . . . . » 11

CONVOCAZIONI . . . . . » 12

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

MERCOLEDÌ 8 OTTOBRE 1969, ORE 18,30. — *Presidenza del Vicepresidente* GALLONI.

Il Presidente Galloni rinvia l'esame delle domande di autorizzazione a procedere all'ordine del giorno poiché sono in corso votazioni in Aula.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 18,35.

AFFARI COSTITUZIONALI (I)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 8 OTTOBRE 1969, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente* BUCCIARELLI DUCCI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno, Sarti.

Disegno di legge:

Norme per il rinvio delle elezioni comunali e provinciali *(Parere alla II Commissione)* (1842).

Il deputato Riccio illustra il disegno di legge, che rinvia alla primavera del 1970 le elezioni dei consigli comunali e provinciali previsti per il 1969 e propone che la Commissione esprima parere favorevole al suo ulteriore corso, non rilevandosi nel testo motivi di incostituzionalità.

Il deputato Gullo propone che la Commissione richiami l'attenzione della Commissione di merito sulla opportunità che il testo della legge contenga la chiara indicazione che le

elezioni amministrative si debbano svolgere contemporaneamente alle elezioni per i consigli regionali, in modo che la motivazione del rinvio, indicata nella relazione, abbia una corrispondenza sostanziale nella legge.

Il deputato Lucifredi ritiene che la richiesta del deputato Gullo riguardi il merito del provvedimento, che è di competenza di altra Commissione.

Il deputato Malagugini concorda con il deputato Gullo, osservando che il rinvio delle elezioni dei consigli regionali, fissate dalla legge per il 1969, qualora non fosse disposto per legge, violerebbe l'esercizio del diritto elettorale dei cittadini garantito dalla Costituzione.

Il deputato Biondi, favorevole al parere di conformità costituzionale del disegno di legge, si dichiara contrario ad indicare nella legge la data di rinvio delle elezioni per i consigli regionali perché a suo avviso, non esiste una ragione di collegamento tra elezioni comunali e provinciali ed elezioni regionali.

La Commissione, pertanto, approva la proposta del relatore.

Il Presidente, su richiesta dei deputati Gullo e Malagugini, si riserva di trasmettere alla Commissione di merito la proposta da essi avanzata.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,15.

AFFARI INTERNI (II)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 8 OTTOBRE 1969, ORE 10. — *Presidenza del Vicepresidente* MATTARELLI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Sarti.

Proposte di legge:

Caruso ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 17 - secondo comma - della legge 8 marzo 1968, n. 152, concernente materia previdenziale per il personale degli enti locali (882);

Foschi ed altri: Modifica dell'articolo 17 - secondo e terzo comma - della legge 8 marzo 1968, n. 152, concernente materia previdenziale per il personale degli enti locali (1043);

Cascio: Interpretazione autentica dell'articolo 17, comma secondo, della legge 8 marzo 1968, n. 152, concernente nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali (1282);

Senatori Cengarle ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 17 - secondo comma - della legge 8 marzo 1968, n. 152, recante nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali *(Approvata dalla I Commissione del Senato)* (1506).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte.

Il deputato Cascio manifesta il timore che, aderendo al testo della proposta Cengarle e non già a quello della sua proposta, possano sorgere, in sede di esecuzione del provvedimento, dei dubbi sulla sua applicabilità ai dipendenti degli enti locali già in servizio anteriormente alla data del 1° marzo 1966.

Il deputato Caruso si dichiara perplesso sulla proposta, suggerita dal vice presidente Mattarelli nella precedente seduta, di operare uno stralcio di quelle parti dei progetti che non sono assorbite dalla proposta di Cengarle.

Il deputato Malfatti Francesco, dopo aver osservato che lo stralcio non può essere motivato con la asserita natura interpretativa del progetto 1506 poiché esso contiene in realtà una disciplina innovativa al pari delle altre proposte, rileva che l'approvazione *sic et simpliciter* della proposta 1506 potrebbe essere motivata – dopo una approfondita analisi delle argomentazioni favorevoli e contrarie – soltanto dalla necessità di non ritardare ulteriormente l'approvazione del provvedimento rinviandolo al Senato. Svolge quindi un suo ordine del giorno circa l'applicabilità dell'articolo 17 della legge 1968 n. 152 a determinate fattispecie.

Seguono interventi del deputato Foschi e del relatore Zamberletti, nonché del Sottosegretario Sarti favorevoli all'approvazione, senza modifiche, della proposta Cengarle n. 1506. In particolare il Sottosegretario dà assicurazioni al deputato Cascio circa il timore da lui espresso. Passando all'esame dell'articolo unico della proposta n. 1506, la Commissione respinge l'emendamento del deputato Gastone, annunciato nella precedente seduta, mentre è accolto dal Governo come raccomandazione l'ordine del giorno Malfatti Francesco.

La Commissione infine approva a scrutinio segreto l'articolo unico della proposta di legge Cengarle n. 1506, nel testo trasmesso dal Senato, dichiarando assorbite la proposta di legge n. 1282 e, limitatamente al primo capoverso dei rispettivi articoli unici, le proposte di legge n. 882 e 1043, dalle quali è stralciato il secondo capoverso.

Disegno di legge:

Estensione a talune categorie di pensioni assunte nel debito vitalizio dello Stato ai sensi dello articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, delle norme di reversibilità contenute nella legge 15 febbraio 1958, n. 46 ***(Parere della V e della VI Commissione)*** **(1681).**

Il relatore Servadei illustra favorevolmente il provvedimento che tende ad eliminare le disparità di trattamento tra gli aventi causa di pensionati di una stessa categoria.

Il deputato Jacazzi svolge due emendamenti intesi rispettivamente a far decorrere gli effetti del provvedimento alla data del 1° gennaio 1958 anziché al 1° luglio 1962 nonché a far concedere la riversibilità delle pensioni d'ufficio anziché a domanda degli aventi diritto.

Il deputato Franchi dà ragione di un emendamento inteso a sostituire l'espressione « zone di confine passate sotto la sovranità di altri Stati » con l'espressione « zone di confine passate sotto la sovranità o sotto l'amministrazione di altri Stati ».

Dopo una breve replica del relatore Servadei, il quale si dichiara d'accordo sul principio del secondo emendamento Jacazzi, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,45.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 8 OTTOBRE 1969, ORE 10,45. — *Presidenza del Vice Presidente* MATTARELLI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Sarti.

Disegno di legge:

Norme per il rinvio delle elezioni comunali e provinciali del 1969 ***(Parere della I Commissione)*** **(1842).**

La discussione è rinviata alla seduta di domani.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,50.

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 8 OTTOBRE 1969, ORE 10. — *Presidenza del Presidente* BUCALOSSI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Dell'Andro.

Proposte di legge:

Reale Oronzo ed altri: Modificazioni delle norme del codice civile concernenti il diritto di famiglia e le successioni (303);

Lepre: Modifiche ad alcuni articoli del codice civile (670);

Ruffini e Martini Maria eletta: Riforma del diritto di famiglia (703);

Brizioli: Abrogazione degli articoli 559, 560, 561, e 563 del codice penale riguardante i reati di adulterio e concubinato (793);

Darida: Abrogazione dell'articolo 544 del codice penale (1174);

Iotti Leonilde ed altri: Modificazioni delle norme del codice civile concernenti il diritto di famiglia e le successioni (1378).

Il deputato Lospinoso Severini rileva che, mentre la proposta comunista vede nel matrimonio un istituto di carattere privatistico, il progetto Ruffini e Martini Maria Eletta lo considera un istituto di diritto pubblico, nel quale gli interessi individuali non possono prevalere su quelli della comunità. La proposta Reale, a sua volta, non si pronunzia chiaramente al riguardo.

Sottolinea come la proposta Ruffini non costituisca, a differenza di quanto è stato detto da alcuni, un'iniziativa sostitutiva dei progetti di legge miranti ad introdurre il divorzio, bensì intenda adeguare una legislazione superata ai princìpi costituzionali ed alla mutata realtà sociale.

Giudica, pertanto, favorevolmente tale progetto, che peraltro, a suo avviso, andrebbe rivisto nelle parti che concernono la visita prematrimoniale, l'inclusione del timore reverenziale e della simulazione tra le cause di invalidità del matrimonio, gli accertamenti sulla capacità di intendere e di volere dei nubendi, e gli aspetti penalistici della riforma del diritto di famiglia.

Il Presidente rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V)

Comitato pareri.

MERCOLEDÌ 8 OTTOBRE 1969, ORE 9,15. — *Presidenza del Presidente* FABBRI. — Intervengono, per il Governo, i Sottosegretari di Stato per la difesa, Elkan, e per i trasporti e l'aviazione civile, Vincelli.

Disegno di legge:

Disposizioni concernenti la costruzione e l'esercizio di ferrovie metropolitane *(Testo unificato approvato dal Senato) (Parere alla X Commissione)* (1555).

Su proposta del relatore Di Lisa, con il quale manifestano consenso i deputati Cottone e Santoni, il Presidente Fabbri ed il Sottosegretario Vincelli, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole, subordinando peraltro tale parere alla condizione che la indicazione di spesa e copertura, contenuta nell'articolo 10 del disegno di legge, risulti convenientemente integrata con il richiamo anche degli stanziamenti del fondo globale dell'anno finanziario 1970 (capitolo n. 5381 del bilancio Tesoro), a fronte dell'onere dal provvedimento implicato a carico dell'anno finanziario medesimo (6 miliardi). Conseguentemente il primo comma del predetto articolo 10 dovrà risultare nella seguente formulazione:

« All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 4.500 milioni per l'anno finanziario 1969 e in lire 6.000 milioni per l'anno finanziario 1970, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti rispettivamente iscritti al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi ».

Disegno di legge:

Norme in materia di pensioni del personale dell'esercito e della marina che abbia prestato servizio di volo anteriormente alla costituzione della aeronautica militare *(Parere alla VII Commissione)* (1683).

Su proposta del relatore Di Lisa e dopo interventi dei deputati Cottone e De Laurentiis, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 9,40.

FINANZE E TESORO (VI)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 8 OTTOBRE 1969, ORE 10,30. — *Presidenza del Presidente* VICENTINI. — Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze, Tantalo; per il tesoro, Picardi.

Parere sul disegno e sulla proposta di legge:

Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario (1807);

Ingrao ed altri: Finanza delle regioni a statuto ordinario *(Urgenza)* (1342) *(Parere alla V Commissione).*

Il Presidente Vicentini comunica che la Giunta del Regolamento non ha accolto il ricorso della VI Commissione per l'assegnazione in competenza primaria dei provvedimenti relativi alla finanza regionale ed ha disposto che il parere motivato che la Commissione stessa esprimerà sia allegato alla relazione che la V Commissione predisporrà per l'Assemblea.

Il Relatore Zamberletti illustra i provvedimenti soffermandosi in particolare sul disegno di legge n. 1807. Osserva che il criterio centralizzatore, che giustamente viene tenuto fermo in materia tributaria, finisce per configurare i « tributi propri » delle regioni come semplici partecipazioni. Certo le esigenze d'unicità, semplicità e perequazione che devono presiedere al funzionamento del sistema tributario non consentono disarticolazioni, tuttavia occorre sottolineare l'opportunità di una compartecipazione delle Regioni alla fase dell'accertamento.

I criteri di ripartizione suscitano talune perplessità per quanto concerne l'adozione dei parametri. Sembra infatti non si sia tenuto sufficientemente distinto il concetto di finanza ordinaria da quello di finanza straordinaria. Le esigenze perequative e d'incentivo allo sviluppo devono trovare soddisfazione nell'ambito della finanza straordinaria e non già di quella ordinaria. Criticabile appare il parametro di un decimo imputato all'estensione territoriale, quando i problemi relativi alla viabilità ed all'urbanistica dovranno costituire tanta parte dell'attività delle costituende regioni. Parametri opinabili appaiono quelli costruiti sulla base di non controllabili indici di disoccupazione. Osserva che le regioni ad alto sviluppo necessitano di una finanza ordinaria funzionalizzata ai maggiori costi dell'amministrazione. Ribadisce che l'intervento straordinario deve essere regolato per altra strada, mediante contributi speciali programmati e selezionati qualitativamente.

I settecento miliardi non sembrano costituire una cifra sufficiente. Per quanto concerne l'articolo 15, relativo alla delega, sarebbe opportuno prevedere l'istituzione di una Commissione parlamentare incaricata di esaminare preventivamente i decreti delegati, ed opportuno esplicitare, per ogni punto, l'obbli-

go di sentire le Regioni. Il Relatore propone quindi alla Commissione di esprimere parere favorevole sui provvedimenti e di demandare la stesura del parere motivato ad un Comitato ristretto.

Il deputato Abelli, ribadita la contrarietà della sua parte politica al regionalismo, osserva che la carenza di leggi quadro e di precise norme relative alle attribuzioni ed ai compiti delle costituende regioni rendono quanto mai precaria qualsiasi previsione finanziaria. In ogni caso i 700 miliardi previsti dal disegno n. 1807 appaiono macroscopicamente insufficienti. Il calcolo base di 15.000 lire *pro-capite* urta contro i dati che la realtà dei bilanci delle regioni a statuto speciale già evidenzia. I 59 miliardi attribuiti al Piemonte costituiscono appena il triplo del bilancio del solo comune di Torino. Concorda con il Relatore per quanto concerne la distinzione da istituire tra finanza ordinaria e finanza straordinaria. È necessario distinguere fra spese di funzionamento ed esigenze di sviluppo. È favorevole al criterio di centralizzazione, la finanza regionale dovendo essere derivata e non primaria; ma, pur derivata, deve essere almeno adeguata alle funzioni delle regioni stesse. Considera incostituzionale l'articolo 15 che configura una delega in bianco all'esecutivo.

Il deputato De Ponti si sofferma sull'articolo 8 del disegno di legge n. 1807. Anziché compartecipazioni ad un coacervo di tributi avrebbe preferito una compartecipazione ad un unico cespite quale l'IGE o altra entrata primaria. Perplessità formali vengono suscitate dalla dizione usata dal secondo comma dell'articolo 4. Quanto all'articolo 17 si domanda per quale motivo gli incrementi del fondo comune debbano essere destinati alle regioni piuttosto che, ad esempio, a diminuzione del debito dello Stato.

Il deputato Santagati, premessa la contrarietà della propria parte alle regioni ed al disegno di legge, osserva che gli ostacoli di natura oggettiva e soggettiva alla definizione delle modifiche da apportare alla legge istitutiva rafforzano le convinzioni antiregionaliste. Malgrado i 21 anni trascorsi il disegno di legge appare immaturo e frettoloso nelle soluzioni, disarticolato sia dalle ipotesi di riforma tributaria che dai progetti, in corso d'esame, per modifiche alla finanza locale. Si sofferma quindi a lungo sui non definiti oneri che derivano dalla delega contemplata all'articolo 15 e suffraga l'ipotesi di oneri crescenti adducendo l'esempio degli oneri per il personale sostenuti dalla regione siciliana. Il *quantum* dei 700 miliardi è assolutamente insufficiente; un calcolo di 50 mila lire pro-capite, (anziché di 15.000) sembra essere realistico, ma anche prendendo una cifra di 30.000 lire pro-capite, il *quantum* previsto dovrebbe salire almeno a 1400 miliardi.

Il deputato Boiardi sottolinea due dei principali problemi posti dal disegno di legge: *a*) l'insufficienza del *quantum* messo a disposizione, *b*) la sproporzione fra le percentuali attribuite ai tributi propri e quelle connesse a quote di partecipazione al fondo comune. il tetto del *quantum* è talmente basso da vanificare il criterio di messa in funzione di organismi « costituenti » con margini di autonomia sufficienti e suscettibili di verifica. La sproporzione tra compartecipazioni e tributi propri (peraltro istituiti, accertati e riscossi dallo Stato centralizzato) escludono possibilità e margini per manovre di gestione.

Il deputato Vespignani, premesso che la sua parte è favorevole alla massima possibile accelerazione dei provvedimenti relativi alla finanza regionale, osserva che mentre per taluni aspetti il disegno di legge appare lacunoso ma modificabile, per altri, invece, appare decisamente ostativo al funzionamento delle istituende regioni. La genericità della delega contemplata all'articolo 15 ed i tempi lunghi previsti per i decreti delegati fanno decisamente propendere la sua parte per una definizione delle materie ivi contemplate mediante lo strumento della legge ordinaria. All'interno del meccanismo della delega, in subordine, occorre esplicitare il rapporto fra Stato e Regioni come contrattazione *inter pares*. I limiti quantitativi dell'articolo 14 urteranno immediatamente contro la realtà della necessaria e immediata istituzione dei comitati regionali di controllo. Quanto all'articolo 9, relativo alle obbligazioni ed anticipazioni, il limite massimo del 10 per cento del bilancio appare non solo esiguo in rapporto al limite del 25 per cento goduto dai comuni per i soli interessi, ma altresì irrazionale per le funzioni di investimento con reddito immediato oltre che differito. L'articolo 9 configura inoltre una sorta di nuova « supercommissione » centrale per la finanza regionale, con caratteristiche burocratiche. Quanto alle norme relative al demanio, contemplate all'articolo 10, assai più corretta appare la formulazione proposta dall'articolo 7 della proposta di legge n. 1342. Per quanto concerne le tasse di circolazione automobilistiche e le quote da attribuirsi alle province la confusione ingenerata dall'ultimo comma dell'articolo 12 del disegno 1807 si complica ulterior-

mente alla luce dell'articolo 10 del disegno di legge n. 532. Occorre provvedere ad un coordinamento.

Il deputato Azzaro, favorevole al disegno di legge, manifesta alcuni timori sulle possibili tensioni fra Stato e Regioni che potranno insorgere a proposito dell'entità e dell'ampiezza delle funzioni delegate. Il *quantum* dei 700 miliardi, criticato sulla base di congetture che possono anche essere fondate, è funzionale per il primo avviamento; la congruenza del *quantum* con la realtà potrà solo giudicarsi con una verifica *ex-post*. Giustamente il disegno di legge sottolinea che in materia tributaria il potere delle regioni è derivato e non originario. Non consente con il deputato De Ponti per l'imputazione all'IGE delle percentuali di partecipazione. La trasformazione prevista dalla riforma tributaria dell'IGE in IVA rende questo cespite non altrettanto certo di quelli contemplati dall'articolo 8. Non condivide le opinioni del Relatore per quanto concerne lo spostamento dei parametri. L'istituzione delle regioni deve essere essa stessa concepita alla luce di criteri perequativi, pena l'aggravamento delle sperequazioni a danno delle zone depresse.

Il deputato Raffaelli osserva che la limitazione del *quantum* si spiega politicamente. Il Governo anziché considerare le regioni quale ossatura costituzionale le considera solo come un caso di fastidioso adempimento. I settecento miliardi costituiscono circa il 7 per cento del bilancio statale e non sanano nemmeno lo squilibrio rappresentato dalla diminuzione percentuale di entrate subita dagli enti locali rispetto al 1938. La bassa percentuale di tributi propri delle regioni non consente margini di manovra, occorre maggiore flessibilità. La compartecipazione all'accertamento dei tributi è il minimo che si possa prevedere senza ledere preventivamente ogni autonomia delle istituende regioni.

Il deputato Serrentino osserva che le critiche agli aspetti quantitativi del provvedimento danno largamente ragione alle previsioni fatte dalla sua parte. Occorreva maggiore maturazione politica ed una ristrutturazione preventiva delle funzioni e dei compiti dei comuni e delle province. Considera una ironia il discorso relativo alle possibilità di sviluppo regionale nell'ambito di cifre tanto esigue da non consentire nemmeno spazio alla finanza ordinaria. Occorreva studiare i bilanci delle regioni a statuto speciale e verificare i lavori delle Commissioni di studio. Occorre in ogni caso rendere compartecipi dell'accertamento gli enti locali e le regioni. Tale compartecipazione assume anche il significato di compartecipazione alla responsabilità.

Il sottosegretario di Stato per le finanze, Tantalo, ricorda che il testo predisposto dal Governo non è immodificabile; esso è aperto al contributo di tutte le parti politiche, il Governo tiene però fermi due criteri; quello relativo alla centralizzazione della materia tributaria (criterio suffragato da numerose sentenze della Corte costituzionale) e quello delle disponibilità realisticamente reperibili e peraltro funzionalizzate alla prima attivazione delle regioni.

Il naturale incremento sia del fondo comune sia dei tributi propri assicura sufficienti margini di manovra alle regioni. Quanto all'articolo 15 è evidente che esso si riferisce alla terza fase relativa al trasferimento di funzioni. Per quanto concerne lo spostamento di parametri suggerito dal Relatore, può solo osservare che dislocare quote di fondo comune a favore delle regioni sviluppate significa sottrarre quote al Mezzogiorno. Tale scelta non è tecnica ma politica, ed il Governo considera tuttora politicamente prioritaria la questione meridionale.

La Commissione delibera quindi di esprimere parere favorevole sui provvedimenti al suo esame e demanda ad un comitato ristretto composto dal Presidente Vicentini, dal Relatore Zamberletti e dai deputati Azzaro, Raffaelli, Vespignani, Boiardi, Serrentino, Abelli e Ciampaglia la stesura del parere motivato.

Il Comitato ristretto si riunirà giovedì 9 ottobre alle ore 16,30.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,15.

DIFESA (VII)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 8 OTTOBRE 1969, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente* MATTARELLA. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Elkan.

Disegno di legge:

Norme in materia di pensioni del personale dell'esercito e della marina che abbia prestato servizio di volo anteriormente alla costituzione della aeronautica militare (1683).

Dopo la illustrazione favorevole dell'onorevole de Meo, il quale sostituisce il relatore Napoli assente, la Commissione passa all'esa-

me dei due articoli e li approva senza modificazioni.

In fine di seduta, il provvedimento è votato a scrutinio segreto ed approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 8 OTTOBRE 1969, ORE 10. — *Presidenza del Presidente* MATTARELLA. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Elkan.

Proposte di legge:

Pietrobono ed altri: Deroga all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione della proposta di concessione di medaglia d'oro al valor militare al comune di Vallerotonda in provincia di Frosinone (186);

Bo ed altri: Deroga all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione della proposta di concessione di medaglia d'oro al valor militare alla città di Nizza Monferrato (283);

Lucchesi: Deroga all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione della proposta di concessione della onorificenza al valor militare alle città di Piombino e Portoferraio (975);

Giannini ed altri: Deroga all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione della proposta di concessione di medaglia d'oro alla città di Bari (1272);

Cicerone ed altri: Deroga al decreto luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione di una proposta di assegnazione della medaglia d'oro della Resistenza al comune de L'Aquila (1711).

Su proposta del Presidente, la Commissione delibera la nomina di un Comitato ristretto, con l'incarico di procedere ad un esame preliminare di tutte le proposte di legge concernenti modifiche al decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 518.

La Commissione, su proposta dell'onorevole de Meo, a cui si associa l'onorevole Boldrini, delibera, altresì, che detto Comitato ristretto predisponga un testo unificato, informato al criterio di prevedere la riapertura dei termini di cui all'articolo 12 del richiamato decreto luogotenenziale per i soli enti.

Il Presidente chiama a far parte del Comitato il relatore, Napoli, e i deputati Boldrini, de Meo, Durand de la Penne e Fornale.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,15.

TRASPORTI (X)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 8 OTTOBRE 1969, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente* GUERRINI GIORGIO. — Intervengono i Sottosegretari di Stato: per i trasporti e l'aviazione civile, Vincelli e per il tesoro, Sinesio.

Disegno di legge:

Disposizioni concernenti la costruzione e l'esercizio di ferrovie metropolitane *(Approvato dal Senato della Repubblica)* (1555).

Il relatore Belci illustra ampiamente il provvedimento sottolineando il laborioso *iter* compiuto al Senato, dove, prima in Commissione ed in Comitato ristretto e poi in Aula, dopo approfondito esame è stato approvato un testo che rispetto all'originario abbassa da 800 mila a 400 mila il numero minimo di abitanti necessario perché un comune possa fruire dei benefici della legge, raddoppia l'impegno finanziario statale; eleva dal 4 al 6 per cento il contributo annuo.

Il relatore si sofferma sui punti fondamentali oggetto di discussione al Senato: imponenza del fenomeno dell'urbanismo e dello sviluppo della motorizzazione e relative conseguenze negative sui costi dei trasporti; connessione tra pianificazione urbanistica e sistema dei trasporti nelle aree metropolitane con conseguente esigenza di coordinamento dei trasporti privati e pubblici nelle aree urbane; necessità di una « autorità » dei trasporti, la cui collocazione più idonea appare quella a livello regionale (e anche a tal proposito si prospetta perciò, oltre all'urgenza dell'attuazione dell'ente regione, anche l'esigenza di dar soluzione alla crisi della finanza locale); urgenza di recuperare il ritardo nella costruzione delle metropolitane (l'Italia infatti si colloca all'ottavo posto in Europa e al decimo nel mondo) tenendo conto che le metropolitane debbono costituire l'asse portante dell'intero sistema dei trasporti urbani e suburbani, poiché consentono spostamenti rapidi, sicuri ed economici in zone con elevata ed uniforme densità di popolazione, realizzando così uno strumento per il decentramento dello sviluppo urbano.

Dopo aver accennato alle iniziative già realizzate e assolutamente insufficienti, a Roma, Milano e Napoli, e alle caratteristiche di tale mezzo di trasporto, che comporta un elevatissimo costo di costruzione sicché si

rende indispensabile un cospicuo contributo statale per la copertura degli oneri patrimoniali degli enti locali, il relatore analizza le singole disposizioni del disegno di legge, in particolare con riferimento: alla definizione di ferrovia metropolitana; alla competenza dei comuni o dei consorzi dei comuni per la costruzione e l'esercizio delle ferrovie metropolitane, che non esclude però la concessione dell'esercizio, ma solo ad enti pubblici o a consorzi di enti pubblici o a società a prevalente capitale pubblico; al sistema di finanziamento, che sostanzialmente pone a carico dello Stato il 70 per cento delle spese di costruzione e che ripete sostanzialmente la vigente legislazione autostradale per quanto riguarda la facoltà di contrarre mutui e le relative modalità di stipulazione, la relativa garanzia statale tramite uno speciale Fondo di garanzia e la facoltà di emettere obbligazioni garantite dallo Stato. Il relatore, infine illustra le disposizioni finali e transitorie, giudicando superflua, data l'analiticità del provvedimento, l'emanazione di un regolamento di esecuzione che potrebbe ritardare l'applicazione della legge.

A conclusione, il relatore sollecita la Commissione ad approvare il disegno di legge senza alterare i criteri fondamentali adottati dal Senato, ma prospetta l'opportunità di alcune modifiche integrative e migliorative intese soprattutto a prevedere consorzi obbligatori di comuni, a disporre la concessione dell'esercizio alle aziende municipalizzate dei trasporti in superficie, quando esse esistano; ad assegnare al CIPE il compito di indicare una scala di priorità degli agglomerati urbani per la concessione dei contributi.

Il Presidente comunica che hanno espresso parere favorevole la Commissione interni e la Commissione bilancio, quest'ultima, però, condizionandolo all'introduzione di modifica all'articolo 10.

Il deputato Battistella prende atto che finalmente, dopo un lungo travaglio e scontri politici con l'opposizione, il Governo è entrato nell'ordine di idee di contribuire finanziariamente alla realizzazione di linee ferroviarie metropolitane. Prende anche atto che per la prima volta il Governo, nella discussione al Senato, ha accettato alcuni correttivi sostanziali all'originario provvedimento (raddoppio del contributo finanziario, rinuncia ad assicurare il pareggio di gestione attraverso le tariffe, ecc.).

Si sofferma, poi, sulla critica situazione attuale del traffico nei centri urbani e sulle dannose conseguenze d'ordine economico e sociale, lamentando che il Governo non mostri ancora la volontà di affrontare sollecitamente la soluzione di questi problemi, rimanendo in ritardo anche rispetto alle indicazioni della recente Conferenza di Stresa.

Entrando, poi, nel merito del problema, afferma l'esigenza che le ferrovie metropolitane siano coordinate in superficie con gli aeroporti, i porti e le ferrovie.

Nel merito del provvedimento mette in evidenza gli aspetti negativi che ancora presenta: il rischio che gli stanziamenti siano assorbiti dal finanziamento della metropolitana di Roma lasciando scoperti i progetti delle metropolitane di Milano, Napoli, Torino, Genova e Firenze; la possibilità di concessioni della gestione a società a capitale misto, in contrasto con i risultati del recente dibattito di Rapallo, promosso dalle aziende municipalizzate.

Conclude annunciando emendamenti del suo gruppo intesi ad: assicurare la costituzione di enti di diritto pubblico quali consorzi obbligatori; garantire alle aziende di trasporti in superficie la gestione delle metropolitane, onde provvedere al necessario coordinamento; prevedere la possibilità dei comuni di espropriare anche le aree per i parcheggi alle stazioni; assicurare l'assegnazione dei fondi secondo criteri prioritari stabiliti dal CIPE.

Il deputato Bianchi Gerardo individua nella necessità di valutare i mezzi concreti a disposizione la questione fondamentale che la Commissione deve affrontare ed a tale proposito ritiene che non si possa che tener ferma la base del testo trasmesso dal Senato, tenendo però presenti i suggerimenti del relatore per includere nel testo modifiche migliorative. A questo fine propone la costituzione di un Comitato ristretto.

Il deputato Alessandrini, pur lamentando il ritardo con cui il Governo ha affrontato e avviato a soluzione il problema della costruzione di metropolitane, si dichiara favorevole, a nome del gruppo liberale, al provvedimento in discussione, anche se esso non è che un provvedimento-tampone in quanto non si colloca in un quadro globale della politica dei trasporti, che presupporrebbe un coordinamento organico di tutti i mezzi di trasporto.

Il deputato Dagnino si dichiara favorevole al provvedimento in quanto esso avvia a soluzione il problema (che avrà bisogno, comunque, di ulteriori finanziamenti) della costruzione di ferrovie metropolitane, indispensabili in presenza della sempre più grave situazione di congestionamento del traffico delle

grandi città. Dopo aver approvato il ricorso al risparmio privato tramite l'emissione di obbligazioni, il che può compensare il relativamente modesto finanziamento statale, aderisce anzitutto alla proposta di demandare al CIPE il compito di fissare una scala di priorità per la distribuzione dei fondi, al fine di assicurare il completamento almeno di alcune iniziative, e propone, poi, la creazione di una speciale società a partecipazione statale cui affidare la costruzione delle necessarie infrastrutture.

Il deputato Damico, premessa la necessità di scelte prioritarie in ordine ad una nuova politica dei trasporti urbani e suburbani, rileva che la costruzione di metropolitane presupporrebbe un piano territoriale che tenga conto dell'organico sviluppo urbanistico degli agglomerati; osserva infatti che la rete di trasporto si innesta come asse portante nella ristrutturazione di un territorio. Sollecita, poi, la definizione del rapporto fra ferrovie e metropolitane, alla luce anche delle esperienze di paesi più progrediti in materia per addivenire ad un efficace coordinamento, necessario per realizzare il decongestionamento e lo sviluppo razionale dei centri urbani. Conclude soffermandosi sulla situazione di Roma, di cui sottolinea la peculiarità.

Quest'ultima osservazione è ripresa dal deputato Caradonna che, dopo aver sollecitato l'utilizzazione per collegamenti urbani della rete ferroviaria esistente all'interno del perimetro di Roma, afferma che la politica dei trasporti delle grandi città deve essere necessariamente collegata con quella dei centri viciniori, anche al fine di risolvere il problema sociale della casa.

Dichiarandosi favorevoli alla costituzione di un comitato ristretto, replicano brevemente agli intervenuti il relatore Belci ed i sottosegretari Vincelli e Sinesio, il quale, oltre a proporre alcuni emendamenti formali, prospetta le perplessità del Tesoro in merito al numero minimo di abitanti delle città ammesse ai contributi, che vorrebbe riportato a 800 mila, e all'ammontare massimo dei contributi e del fondo di garanzia, che suggerisce di ridurre rispettivamente al 5 per cento ed a 12 miliardi.

Il Presidente Guerrini, accogliendo l'orientamento emerso dal dibattito, rinvia il seguito della discussione riservandosi di nominare il Comitato ristretto.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,15.

AGRICOLTURA (XI)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 8 OTTOBRE 1969, ORE 10. — *Presidenza del Presidente* TRUZZI. — Interviene il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, Sedati.

Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:

Istituzione del Fondo di solidarietà nazionale (1661);

Bonomi ed altri: Fondo di solidarietà nazionale (59);

Sereni ed altri: Fondo di solidarietà nazionale contro le calamità naturali e le avversità atmosferiche in agricoltura (113);

Romita ed altri: Istituzione di un Fondo per il risarcimento dei danni alle colture agricole dovuti a calamità atmosferiche (421);

Montanti ed altri: Istituzione di un Fondo di solidarietà nazionale contro le avversità atmosferiche (446).

Il Presidente passa all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge governativo.

Il deputato Esposto illustra un suo emendamento interamente sostitutivo in cui si precisa lo scopo dell'istituendo fondo di solidarietà nazionale, e il deputato Avolio un emendamento interamente sostitutivo in cui si precisa lo scopo del fondo, il tipo di calamità naturali e di avversità atmosferiche e il sistema di amministrazione del Fondo stesso. Il deputato Bonifazi dà ragione di un suo emendamento al primo comma con cui propone di elevare a 100 miliardi la dotazione del fondo. Il deputato Miceli illustra due suoi emendamenti al secondo comma, lettera *a*) e *b*), miranti a sopprimere il riferimento alle opere pubbliche di bonifica. Il deputato Bo dà ragione di un suo emendamento al secondo comma, lettera *c*), in cui si fa riferimento, oltre ai consorzi di produttori, anche alle iniziative di regioni, enti pubblici, enti di sviluppo ed enti locali al fine di ottenere gli appoggi finanziari del fondo.

Il relatore De Leonardis è contrario a tutti gli emendamenti. Così pure il Ministro Sedati il quale, riferendosi ad una notazione del deputato Bo, coglie l'occasione per precisare che non è vero che la Commissione delle Comunità europee abbia avallato le recenti decisioni del Governo di Bonn in campo agricolo. Anche la Corte di giustizia

delle Comunità ha respinto le richieste tedesche mentre il Consiglio dei ministri, riunitosi lunedì, ha ribadito la validità delle procedure comunitarie rispetto alle recenti misure della Germania occidentale.

Il Presidente passa alle votazioni.

Il deputato Gerbino, per dichiarazione di voto sul complesso degli emendamenti, chiede se approvando l'articolo 1 del disegno di legge si precluda la possibilità di prevedere ulteriori provvidenze a favore del lavoro prestato che, incorporato nei prodotti, risulti con questi danneggiato da calamità o avversità atmosferiche. Il relatore De Leonardis precisa che il concetto di lavoro prestato è compreso in quello di capitale di conduzione; in ogni caso il secondo comma dell'articolo 1 ha un puro valore indicativo.

La Commissione respinge, con votazione, tutti gli emendamenti, ad eccezione di quelli Miceli per i quali decide di riconsiderare il problema in un secondo momento. In relazione a quest'ultima decisione la Commissione decide anche di accantonare per il momento le lettere *a*) e *b*) dell'articolo 1, che viene per il resto approvato con votazione.

Il deputato Ognibene dà ragione di un suo articolo aggiuntivo, dopo l'articolo 1, con cui precisa cosa si debba intendere per calamità naturali e avversità atmosferiche. Il relatore e il ministro sono contrari. Messo ai voti, l'articolo aggiuntivo è respinto.

Il deputato Bo illustra un suo articolo aggiuntivo, dopo l'articolo 1, in cui si dice come deve essere amministrato il fondo. Il relatore e il ministro sono contrari. Il Presidente passa alla votazione. Il deputato Esposto, per dichiarazione di voto, sottolinea la necessità che le categorie direttamente interessate siano chiamate a fissare i criteri di gestione del fondo. Il deputato Speranza dichiara che voterà contro perché, e con ciò risponde al deputato Esposto, non bisogna confondere Stato corporativo e Stato di partecipazione, come non si può negare allo Stato il diritto-dovere di tutelare gli interessi generali. Anche il deputato Masciadri dichiara che voterà contro

Messo ai voti, l'articolo aggiuntivo Bo è respinto.

Il seguito dell'esame è rinviato alla seduta di domani.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

INDUSTRIA (XII)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 8 OTTOBRE 1969, ORE 9,40. — *Presidenza del Vicepresidente* LONGONI — Intervengono i Sottosegretari di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Savio Emanuela e Lattanzio.

Il Presidente Longoni dà lettura della lettera con cui il Presidente Giolitti, in seguito alla sua elezione a Presidente del gruppo del partito socialista italiano, annuncia le sue dimissioni da Presidente della Commissione industria. Rendendosi interprete del pensiero di tutti i commissari il Presidente Longoni esprime al Presidente Giolitti il più vivo apprezzamento per la competenza e l'imparzialità con cui ha sempre guidato i lavori della Commissione. A tale apprezzamento si associa il Sottosegretario Lattanzio.

Disegno e proposte di legge:

Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (345-*ter*);

Foderaro e Caiazza: Risarcimento obbligatorio del danno alle vittime della circolazione dei veicoli a motore (6);

Barca ed altri: Costituzione di un fondo presso il Ministero del tesoro per il pagamento dei danni causati da persone assicurate presso imprese che si trovino in stato di liquidazione coatta con dichiarazione di insolvenza (652);

Amasio ed altri: Risarcimento del danno alle vittime della circolazione dei veicoli a motore (822).

La Commissione prosegue l'esame degli articoli del disegno di legge assunto come testo base.

La Commissione approva l'articolo 14 dopo aver respinto un emendamento Amasio ed altri interamente soppressivo e dopo aver ascoltato gli interventi dei deputati Amasio, Alesi, Assante, del relatore Longoni e del sottosegretario Lattanzio sulla funzionalità tecnica, ai fini del controllo delle tariffe, dell'istituendo conto consortile.

L'articolo 15 è approvato senza emendamenti, mentre l'articolo 16 è approvato con un emendamento al secondo comma proposto dal deputato Merenda che, in caso di revoca di autorizzazione ad esercitare l'assicurazione, rende obbligatorio l'esame delle controdeduzioni delle imprese interessate.

La Commissione quindi approva nel testo del disegno di legge gli articoli 17 e 18, risul-

tando preclusi taluni degli emendamenti proposti ed essendo stati altri ritirati; approva poi, sempre senza modificazioni, l'articolo 19, dopo aver respinto un emendamento Assante soppressivo degli ultimi tre commi e l'articolo 20, dopo aver respinto un emendamento Amasio ed altri, sostitutivo del secondo comma, tendente ad affidare all'INA le liquidazioni del Fondo di garanzia.

L'articolo 21 è approvato con due modifiche. La prima, proposta al secondo comma dal deputato Assante, abolisce il reddito misto di capitale e lavoro come parametro per il calcolo dell'indennizzo; la seconda, proposta dal sottosegretario Lattanzio, aggiunge all'ultimo comma dopo le parole « i veicoli » le parole « o i natanti ».

All'articolo 22 la Commissione accoglie lo emendamento del relatore Longoni, che in parte soddisfa le esigenze avanzate da un emendamento Assante, tendente a ridurre da 90 a 60 giorni il termine entro il quale può essere proposta l'azione per il risarcimento dei danni causati dai veicoli soggetti ad assicurazione obbligatoria.

La Commissione approva infine l'articolo 23 senza emendamenti.

Dopo che i deputati Alesi, Amasio, de' Cocci, il relatore Longoni e il sottosegretario Lattanzio hanno discusso l'opportunità o meno di continuare l'esame del disegno di legge, la Commissione delibera di rinviare ad altra seduta l'esame degli articoli rimanenti.

Disegno di legge:

Proroga della durata in carica degli organi elettivi dell'artigianato (1548).

Il relatore Merenda illustra i motivi di opportunità che consigliano l'approvazione del provvedimento, che non compromette in nulla i progetti di revisione della legge 25 luglio 1956, n. 860, già in fase avanzata di elaborazione presso il Ministero.

Il deputato Bastianelli, dopo aver espresso la sua sfiducia sulla volontà del Governo in ordine al riassetto giuridico dell'artigianato e aver ricordato che proposte di riforma di iniziativa parlamentare giacciono da tempo presso la Commissione e che analoghe proposte sono state elaborate dal comitato centrale dell'artigianato, propone di sospendere l'esame del provvedimento.

Il sottosegretario Savio Emanuela assicura che il disegno di legge che modifica la legge n. 860 sarà sottoposto entro un mese all'approvazione del Consiglio dei ministri e presentata al Parlamento; ove motivi di forza maggiore impedissero di osservare questo termine il Governo non si opporrà a che il Parlamento dia inizio all'esame delle proposte di iniziativa parlamentare. Ribadisce l'urgente necessità di approvare il provvedimento in esame per evitare la paralisi degli organismi di autogoverno della categoria artigiana.

Il deputato Bastianelli, argomentando che la proroga degli organismi artigiani potrà essere più opportunamente deliberata in presenza di indicazioni più concrete circa l'*iter* della riforma, insiste nella sua proposta di rinvio. Dopo interventi del relatore Merenda, dei deputati Olmini, Laforgia, Calvi, Milani e del sottosegretario Savio Emanuela, la Commissione delibera di rinviare ad altra seduta lo esame del provvedimento.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,10.

LAVORO (XIII)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 8 OTTOBRE 1969, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente* BIAGGI.

Proposta di legge:

Valsecchi: Norme transitorie per la regolamentazione dei rapporti previdenziali e assistenziali nel territorio di Campione d'Italia *(Approvata dal Senato)* (1625).

La Commissione, su proposta del Presidente, decide di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame della proposta di legge.

Disegno di legge:

Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria (1639).

Il relatore Piccinelli, dopo aver illustrato le finalità e le linee essenziali del provvedimento, soffermandosi in particolare sugli aspetti che concernono più direttamente il mondo del lavoro, conclude proponendo di esprimere parere favorevole, formulando però talune osservazioni riguardanti tra l'altro: il problema del cumulo dei redditi dei coniugi ai fini della imposta sul reddito delle persone fisiche; la estensione, alle spese inerenti alla produzione del reddito, della facoltà per il soggetto di chiedere la deduzione nella effettiva misura della spesa; la possibilità che il titolare di redditi agrari denunci redditi maggiori o minori rispetto all'estimo catastale, a seconda dell'andamento dell'annata agraria;

l'opportunità di disporre agevolazioni per i redditi minori, quanto alla tassazione delle indennità spettanti all'atto della cessazione di rapporti di lavoro subordinato; l'opportunità di ridurre l'imposta locale sui redditi patrimoniali gravante sulle abitazioni dei lavoratori con redditi meno elevati; il pericolo che l'applicazione, nelle stazioni di cura soggiorno e turismo, dell'imposta locale stessa a favore delle aziende autonome relative, con aliquota dello 0,50 per cento, costituisca un elemento negativo ai fini di nuovi insediamenti in zone depresse; l'opportunità di estendere riduzioni dell'imposta sul valore aggiunto anche ai biglietti dei mezzi di trasporto; la necessità di legare il gioco delle aliquote delle imposte indirette alla fiscalizzazione degli oneri sociali; l'esigenza che il Governo assuma impegni espliciti circa la garanzia del lavoro per il personale delle imposte di consumo in via di soppressione.

Dopo interventi dei deputati Pucci di Barsento, che fa presente la necessità di evitare che lo slancio produttivo italiano possa essere compromesso da un sistema di tassazione disincentivante; Gunnella, che sottolinea la positività del principio ispiratore del disegno di legge, secondo cui tutti debbono essere chiamati a pagare le imposte dirette, anche se con doverose agevolazioni per i percettori di redditi minori, e la urgenza di una ristrutturazione della amministrazione finanziaria centrale e periferica; e Azimonti, che suggerisce l'introduzione di agevolazioni per il caso di cumulo dei redditi dei coniugi, il Presidente rinvia ad altra seduta la discussione sulle conclusioni del relatore.

Disegno e proposte di legge:

Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 28 marzo 1968, n. 241, ed alla legge 29 luglio 1968, n. 858, concernenti provvidenze in favore delle zone della Sicilia colpite dai terremoti del 1967 e del 1968 (1689);

Mattarella: Proroga dei termini indicati negli articoli 14 e 18 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 182, e proroga dei termini stabiliti dall'articolo 3 del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 240 (495);

Mattarella ed altri: Integrazione della legge 18 marzo 1968, n. 182, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 (983);

La Loggia ed atri: Disposizioni integrative del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, modificato con la legge di conversione 18 marzo 1968, n. 241, e con la legge 29 luglio 1968, n. 858 (1136);

Ferretti ed altri: Proroga ed integrazione dei benefici previsti dalle norme concernenti provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni siciliani colpiti dal terremoto del gennaio 1968 (1160) ***(Parere alla IX Commissione).***

La Commissione esprime, dopo ampia relazione del deputato Pavone e interventi dei deputati Gunnella, Caponi e Mancini Vincenzo, motivato parere favorevole ai provvedimenti, stabilendo altresì che la deliberazione adottata venga illustrata oralmente presso la Commissione competente dal deputato Pavone.

In fine seduta il Presidente Biaggi informa la Commissione circa l'attività dei Comitati ristretti nominati per l'esame, rispettivamente, dei provvedimenti riguardanti le controversie di lavoro e la tenuta dei libri di lavoro; fa presente altresì che quanto prima sarà ripreso l'esame della determinazione numero 893 della Corte dei conti dichiarante non conformi a legge talune deliberazioni del Consiglio di amministrazione dell'INAM.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,15.

CONVOCAZIONI

COMMISSIONE INQUIRENTE per i procedimenti di accusa.

Giovedì 9 ottobre, ore 11.

I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali)

Giovedì 9 ottobre, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Parere sul disegno e sulla proposta di legge:

Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario (1807);

INGRAO ed altri: Finanza delle regioni a statuto ordinario (*Urgenza*) (1342);

— (*Parere alla V Commissione*) — Relatore: Ballardini.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

BOZZI ed altri: Norme per il controllo del sottogoverno (118);

LUZZATTO ed altri: Norme sul procedimento di nomina a organi di aziende, istituti ed enti pubblici sottoposti a vigilanza dello Stato (222);

DI PRIMIO ed altri: Norme in materia di nomina e durata in carica degli organi di amministrazione degli enti parastatali (304);

SULLO ed altri: Norme per facilitare l'avvicendamento negli incarichi di amministrazione degli enti pubblici (597);

— Relatore: Ballardini — (*Parere della II Commissione*).

Esame delle proposte di legge costituzionali:

INGRAO ed altri: Modificazioni del primo comma dell'articolo 48, del secondo comma dell'articolo 56 e dell'articolo 58 della Costituzione, concernenti la diminuzione dei limiti di età previsti per il diritto elettorale attivo e passivo sia per la Camera dei deputati che per il Senato della Repubblica (25);

PELLICANI: Elettorato attivo al compimento del diciottesimo anno di età, a modifica dell'articolo 48 della Costituzione (35);

FRACANZANI ed altri: Elettorato attivo al compimento del diciottesimo anno di età, a modifica dell'articolo 48 della Costituzione, ed elettorato passivo per la Camera dei deputati al compimento del ventunesimo anno di età, a modifica del secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione (1374);

— Relatore: Bosco.

II COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari interni)

Giovedì 9 ottobre, ore 16.

IN SEDE REFERENTE.

Esame del disegno di legge:

Norme per il rinvio delle elezioni comunali e provinciali del 1969 (1842) — Relatore: Simonacci — (*Parere della I Commissione*).

IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

Giovedì 9 ottobre, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione della proposta di legge:

MUSSA IVALDI VERCELLI e MACCHIAVELLI: Integrazione dell'articolo 344 del codice civile concernente il giudice tutelare (211) — Relatore: Zappa.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici della Amministrazione penitenziaria (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (1208) — Relatore: Padula — (*Parere della I, della V, della VI, della XIII, della XIV Commissione*);

Modificazioni al sistema sanzionatorio in materia tributaria (1330) — Relatore: De Poli — (*Parere della VI Commissione*).

Discussione della proposta di legge:

BRIZIOLI: Natura privilegiata dei crediti delle pubbliche amministrazioni derivanti da sanzioni depenalizzate (787) — Relatore: Castelli.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

ALESSI: Modifica agli articoli 99 e 100 del codice penale sulla « recidiva » (192);

CACCIATORE ed altri: Modificazione degli articoli 99 e 106 del codice penale, concernenti l'istituto della recidiva (746);

— Relatore: Granzotto.

Seguito dell'esame della proposta di legge:

MUSSA IVALDI VERCELLI e MACCHIAVELLI: Modifiche alla legge istitutiva del tribunale per i minorenni e alle relative norme di attuazione (210) — Relatore: Zappa — (*Parere della V Commissione*).

Esame della proposta di legge:

FOSCHI ed altri: Ristrutturazione dei tribunali e delle procure per i minorenni (1409) — Relatore: Zappa — (*Parere della V Commissione*).

Esame della proposta di legge:

PISICCHIO e IANNIELLO: Provvedimenti di legge per la concessione della pensione indiretta ai superstiti di avvocati e procuratori esclusi dalla iscrizione alla Cassa nazionale ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 gennaio 1952, n. 6 (1087) — Relatore De Poli — (*Parere della XIII Commissione*).

Seguito dell'esame della proposta di legge:

RUFFINI ed altri: Modifiche al codice penale (445) — Relatore: Vassalli.

VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze e tesoro)

Giovedì 9 ottobre, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno e della proposta di legge:

Disposizioni in materia di credito ai comuni ed alle province, nonché provvidenze varie in materia di finanza locale (*Urgenza*) (532) — (*Parere della II, della IV, della V e della X Commissione*);

RAFFAELLI ed altri: Disposizioni in materia di finanza locale e di credito a favore dei comuni e delle province (*Urgenza*) (592) — (*Parere della II e della V Commissione*);

— Relatore: Patrini.

IN SEDE REFERENTE.

Esame della proposta di legge:

CURTI ed altri: Modifiche agli articoli 4 e 6 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, per costituire un fondo di finanziamento per la ricerca applicata (1394) — (*Parere della V e della XII Commissione*) — Relatore: Curti.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Istruzione)

Giovedì 9 ottobre, ore 10.

Elezione del Presidente e di un Segretario.

X COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti)

Giovedì 9 ottobre, ore 10.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge:

Conferimento di posti di organico nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici (1644) — (*Parere della I e della V Commissione*);

REALE GIUSEPPE ed altri: Norme per l'assunzione degli idonei del concorso a 300 posti di ufficiale di 3ª classe nonché degli idonei di altri concorsi banditi dalla amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (970) — (*Parere della I Commissione*);

MANCINI ANTONIO ed altri: Conferimento dei posti di organico nell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni (1389) — (*Parere della I e della V Commissione*);

— Relatore: Canestrari.

IN SEDE REFERENTE.

Esame della proposta di legge:

BELCI: Modifica dell'ultimo comma dell'articolo 24 della legge 9 luglio 1967, n. 589, riguardante il trattamento economico e lo stato giuridico del personale dell'ente porto di Trieste (1801) — Relatore: Marocco.

XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

Giovedì 9 ottobre, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:

Istituzione del Fondo di solidarietà nazionale (1661);

BONOMI ed altri: Fondo di solidarietà nazionale (59);

SERENI ed altri: Fondo di solidarietà nazionale contro le calamità naturali e le avversità atmosferiche in agricoltura (113);

ROMITA ed altri: Istituzione di un Fondo per il risarcimento dei danni alle colture agricole dovuti a calamità atmosferiche (421);

MONTANTI ed altri: Istituzione di un Fondo di solidarietà nazionale contro le avversità atmosferiche (446);

— Relatore: De Leonardis — (*Parere della V e della VI Commissione*).

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

Giovedì 9 ottobre, ore 10.

Elezione del Presidente.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 22.